ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1417 del 21/03/2018

Oggetto DPR N. 59 - 2013 - DITTA LAB OD. STEGANI

ADELMO E C. SNC NEL COMUNE DI FERRARA -

NUOVA AUA

Proposta n. PDET-AMB-2018-1487 del 21/03/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc. 8319/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta "LAB. OD. STEGANI ADELMO & C. s.n.c." con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località San Bartolomeo in Bosco, via dell'Abbondanza n. 34/A - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di laboratorio odontotecnico.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 05.01.2018, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 02.03.2018 con il n. 2626, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata con prot. n. 2134 del 05.01.2018) dalla Ditta "LAB. OD. STEGANI ADELMO & C. s.n.c.", nella persona di Adelmo Stegani in qualità di Titolare, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località San Bartolomeo in Bosco, via dell'Abbondanza n. 34/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione, lavorazione e vendita di protesi dentarie, nonché di altri prodotti odontotecnici a queste connessi;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta "LAB. OD. STEGANI ADELMO & C. s.n.c." per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (canale Riazzo-Cervella):
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni":



- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la Visura ordinaria della ditta "LAB. OD. STEGANI ADELMO & C. s.n.c." effettuata da ArpaE in data 06.03.2018 presso la Camera di Commercio di Ferrara;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore del Titolare della ditta "LAB. OD. STEGANI ADELMO & C. s.n.c.", allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che la

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività non produrrà il superamento dei

valori di emissione e di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente;

Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 05.03.2018

(assunta al P.G. di ArpaE n. 3300 del 19.03.2018), per il rilascio dell'A.U.A. riguardante le matrici scarichi ed

impatto acustico, derivanti dall'attività della Ditta "LAB. OD. STEGANI ADELMO & C. s.n.c.";

Visto che la potenzialità dello scarico è inferiore a 50 A.E.;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover

adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio

2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e

della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle

funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n.

13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi

della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della

DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città

Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione

dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e

Concessioni Arpae di Ferrara;



ADOTTA

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Ditta "LAB. OD. STEGANI ADELMO & C. s.n.c.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località San Bartolomeo in Bosco, via dell'Abbondanza n. 34/A, codice fiscale e P.IVA 01163000381 per l'esercizio dell'attività di laboratorio odontotecnico.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
interessato		
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche	Comune
	in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della	
	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95	Comune
	nelle more previste dal DPR 227/11	

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel canale consorziale Riazzo Cervella è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" RF.
- 2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" RF.

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

3. La vasca biologica e la vasca di ossidazione totale devono essere periodicamente manutentate e

svuotate.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti dei rumore previsti dalla zonizzazione

acustica comunale e dalla normativa vigente.

Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti

da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche

al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale domanda per ogni

variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni

modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al

S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e

comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del

S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna



Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione

incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente

atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai

sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del

S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente

atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo

rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio

Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E

LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME

RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di

legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione

Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.